
LA DOPPIA ANNUALITA': QUANDO PER LE NUOVE NOZZE L'INPS PAGA DOPPIO

Sono alcune migliaia i vedovi e le vedove che ogni anno perdono il diritto alla pensione di reversibilità erogata dall'INPS perché hanno contratto nuove nozze. La legge, infatti, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto venga meno se il coniuge superstite decide di abbandonare le "gramaglie" e di contrarre un nuovo matrimonio. Per chi si trova in questa condizione c'è, però, una specie di buonuscita che, in termine tecnico, è definita "doppia annualità". Questa prestazione fu prevista nel lontano 1945, quando fu approvato il Decreto Luogotenenziale n.39 del 18 gennaio 1945; l'articolo 3 di questo decreto, tuttora in vigore, prevede testualmente che *"Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato"*.

Queste sono le regole da seguire se si è trovata una nuova anima gemella e si deve, perciò, rinunciare alla pensione del "caro estinto".

La comunicazione di decesso è obbligatoria

Poiché la legge prevede l'obbligo per tutti i pensionati di comunicare all'Ente di previdenza ogni cambiamento della propria situazione economica e di stato civile quando ciò comporti conseguenze sulla pensione, il primo adempimento da fare è quello di far presente all'INPS, anche tramite l'INAS, di aver contratto un nuovo matrimonio. Ciò permetterà all'INPS di disporre subito la revoca della pensione di reversibilità e di non creare indebite riscossioni della stessa. A dire il vero, negli ultimi anni si sono succeduti numerosi interventi, anche normativi, finalizzati a far sì che il decesso o il matrimonio dei pensionati sia comunicato all'INPS dai Comuni, ma, a scanso di equivoci, è forse meglio darsi da fare e non attendere che la burocrazia faccia quello che è previsto per legge in materia di scambio di informazioni anagrafiche.

La domanda per la “buonuscita”

Per ottenere il pagamento della "doppia annualità" di cui abbiamo parlato all'inizio, è necessario che il vedovo o la vedova che contraggono nuovo matrimonio presentino all'INPS un'apposita domanda sul modulo già predisposto dall'Ente di previdenza.

La domanda deve essere indirizzata, esclusivamente in via telematica, alla Sede dell'INPS che ha in carico la pensione e in essa devono essere indicati i propri dati anagrafici, il numero del certificato di pensione e la data del nuovo matrimonio. Può verificarsi, poi, che tra i beneficiari della pensione di reversibilità da revocare ci siano anche dei figli minori: in questi casi, poiché essi, nonostante il nuovo matrimonio, continuano ad aver diritto alla loro quota di pensione, è bene che questa circostanza sia indicata nella domanda di doppia annualità. Ciò consentirà all'INPS di rideterminare la parte di pensione che dovrà continuare ad essere pagata.

L'importo

Questa specie di "una tantum" riconosciuta a chi decide che sia meglio risposarsi piuttosto che continuare a percepire la pensione di reversibilità non è affatto disprezzabile: la somma spettante a titolo di "doppia annualità" è pari a 26 volte l'ultimo assegno incassato. Per le pensioni integrate al trattamento minimo l'importo che spetta, per il 2016, supera, al lordo, 13.000 euro.

Anche per l'INPDAP.

Le regole in materia di “doppia annualità” valgono anche per i pensionati di reversibilità dell'INPDAP. L'estensione ai pensionati pubblici di questa normativa è abbastanza recente perché risale al 1995, quando la legge 335/1995 (la cosiddetta Riforma Dini) estese, in materia di pensioni di reversibilità, ai dipendenti pubblici la stessa normativa applicata dall'INPS ai propri pensionati. C'è, però, una sola differenza: la “doppia annualità” dell'INPDAP vale solo per i matrimoni celebrati successivamente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della citata legge 335.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto “Previdenza Flash” e come testo “si”